



Al Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele Piccirillo

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Dott.ssa Barbara Fabbrini

p.c. Federazioni Regionali e Territoriali FP CGIL CISL FP UIL PA

Oggetto: *ricerche telematiche ufficiali giudiziari (art. 492 bis cpc)*

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno letto il documento **diramato nel mese di dicembre 2020** dall'Agenzia delle Entrate che - in conformità del principio “*once only*” introdotto dal decreto Rilancio – contiene il vademecum sull'accesso ai dati da parte degli enti pubblici, con l'obiettivo di raggiungere la completa interconnessione delle banche dati pubbliche quale elemento centrale e strategico di servizi utili alle altre amministrazioni ai fini della semplificazione (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Accesso+ai+dati+dell%27Agenzia+delle+entrate+per+PA+ed+enti+Versione+1.0+dicembre+2020.pdf/63581e57-5dae-0c7a-9417-16c77662b478>).

Considerato che **in data 01.12.2020 è entrato in vigore** il decreto legislativo 26 ottobre n. 152 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 655/2014 e che all'art. 3 testualmente afferma che “***il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492 -bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile, e nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 -bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155 -quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non siano funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute***”, chiedono che si proceda tempestivamente ad informare i Presidenti di Corte d'Appello e di Tribunale della necessità che **tutti i dirigenti degli UNEP**, ai sensi dell'art. 492-bis cpc e degli art. 155 quater e 155 quinquies delle disposizioni di attuazione, **inoltrino richiesta presso l'Agenzia delle Entrate**, affinché la stessa fornisca l'immediato accesso alle banche dati da essa gestite di cui agli articoli suindicati.

Sarà necessario, inoltre, ai sensi della citata normativa, che il **Ministero della Giustizia pubblici** sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice.



Oggi, a oltre cinque anni dall'approvazione della suddetta norma, in una complessa fase nella quale a tutto il Paese è richiesto uno sforzo straordinario di modernizzazione, non è più ammissibile alcun ritardo nell'applicazione di questo importante istituto, che produce un significativo efficientamento della procedura di recupero del credito, riducendone i tempi e i costi.

Le Federazioni Regionali e Territoriali, che leggono per conoscenza, vorranno chiedere anche ai capi degli uffici interessati ed ai dirigenti NEP l'applicazione della disciplina sopra indicata.

Distinti saluti

Roma, 7 gennaio 2021

FP CGIL
Russo

CISL FP
Marra

UIL PA
Bordini / Amoroso